



Regione Lombardia
Agricoltura

Giunta Regionale

Assessore all' Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste

www.regione.lombardia.it

Milano, 18 marzo 2024

Alla personale attenzione del

Coordinatore CPA
Assessore Federico Caner

E p.c.

All'assessore alla caccia della regione Liguria
All'assessore alla caccia della regione Veneto
All'assessore alla caccia della regione Toscana

Via mail

Oggetto: richiesta inserimento nuovo punto all'ordine del giorno CPA.

Caro coordinatore,

Regione Lombardia chiede che nella prima seduta utile venga inserito il seguente argomento all'ordine del giorno:

“Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/1/2024, n. 982”.

La suddetta richiesta muove dalle seguenti considerazioni:

- Con legge n. 221/2002 lo Stato ha dato attuazione alla direttiva UE n. 147/2009 (c.d. Direttiva uccelli) introducendo nella legge n. 157/1992 l'art. 19-bis;
- Successivamente, con leggi n. 96/2010 e n. 97/2013, il legislatore ha integrato e modificato il citato art. 19-bis adeguando tale norma a quanto, di volta in volta, statuito dalla Corte di Giustizia UE.

Il testo oggi in vigore dell'art. 19-bis, comma 3, prevede inoltre che:

- “L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione” (secondo periodo);
- “Per tali specie, la designazione della **piccola quantità** per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA” (terzo periodo);
- “Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero dei capi prelevabili per ciascuna specie” (quarto periodo).

La determinazione annuale delle piccole quantità da parte di ISPRA è un'attività distinta rispetto al parere (obbligatorio e non vincolante) che il medesimo Istituto fornisce alle regioni interessate all'attivazione delle deroghe.

Ciò è confermato dal fatto che, mentre il parere ha ad oggetto una specifica deroga chiesta da una singola Regione italiana sulla scorta di presupposti e motivazioni tipiche e non replicabili in altre realtà, le piccole quantità sono calcolate annualmente *“a livello nazionale”* e riguardano le diverse specie di uccelli.

Da alcuni anni, ormai, ISPRA non determina più annualmente le piccole quantità di uccelli migratori ai fini dell'attivazione della deroga ex art. 9, comma 1, lett. c), direttiva UE n. 147/2009.

Con la menzionata sentenza 31/1/2024, n. 982 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha affermato l'obbligo in capo ad ISPRA di fornire annualmente la piccola quantità, ritenendo «illogiche» le motivazioni addotte dall'Istituto per giustificare il rifiuto opposto a Regione Liguria nel 2017.

In particolare, il Consiglio di Stato ha censurato l'operato di ISPRA in quanto l'Istituto non ha dato applicazione ai criteri previsti dalla *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*.

Avendo il Consiglio di Stato affermato che ISPRA è tenuta a *“dare effettiva applicazione ai criteri di cui alla Guida”*, non sembra che residuino poi margini in capo a ISPRA per non determinare le piccole quantità, atteso che la stessa Guida prevede una norma di chiusura per consentire agli Stati membri di calcolare le piccole quantità anche in mancanza di dati o in presenza di dati incompleti. Più precisamente il paragrafo 3.5.39 della Guida prevede che *“La disponibilità di informazioni scientifiche di buona qualità sulla consistenza numerica delle popolazioni e sulla mortalità naturale è un presupposto indispensabile per qualsiasi calcolo affidabile. In mancanza di tali dati o in presenza di dati incompleti sarà necessario utilizzare stime minime della consistenza numerica della popolazione e dei tassi di mortalità, sulla base dei migliori dati disponibili”*.

A fronte di tali novità, sarebbe opportuno portare all'attenzione della Conferenza la questione al fine di discuterne e di valutare forme di coordinamento – eventualmente coinvolgendo il medesimo ISPRA – per la riattivazione della designazione annuale delle piccole quantità.

Ricordo infatti che, in passato, la questione era già stata affrontata e risolta dalla Conferenza con l'Intesa 29/4/2004, prot. n. 1969.

Un cordialissimo saluto.

Alessandro Beduschi

